

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2237)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1975
(V. Stampato n. 3885)*

**d'iniziativa dei deputati LA FORGIA, COCCO Maria, ALIVERTI, PAVONE,
MATTEINI e CAROLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1975*

**Proroga della durata in carica delle commissioni
per l'artigianato**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonchè delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, è ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le Regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976.